

---

Comitato scientifico:

*Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).*

---

## **Principio dell'estensione automatica della domanda dell'attore al terzo chiamato in causa da parte del convenuto, ambito applicativo**

*Il principio dell'estensione automatica della domanda dell'attore al chiamato in causa da parte del convenuto trova applicazione allorché la chiamata del terzo sia effettuata al fine di ottenere la liberazione dello stesso convenuto dalla pretesa dell'attore, in ragione del fatto che il terzo s'individui come unico obbligato nei confronti dell'attore ed in vece dello stesso convenuto, realizzandosi in tal caso un ampliamento della controversia in senso soggettivo (divenendo il chiamato parte del giudizio in posizione alternativa con il convenuto) ed oggettivo (inserendosi l'obbligazione del terzo dedotta dal convenuto verso l'attore in alternativa rispetto a quella individuata dall'attore), ma ferma restando, tuttavia, in ragione di detta duplice alternatività, l'unicità del complessivo rapporto controverso.*

## **Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 5.2.2016, n. 2305**

*...omissis...*

Svolgimento del processo

mmmmmmoggetto la restituzione dell'importo portato dall'assegno e la domanda risarcitoria ex art. 1224 c.c., nei confronti dei convenuti principali e della terza chiamata nonché la domanda di manleva in favore di entrambe le banche convenute. A sostegno della decisione assunta la Corte ha affermato:

Il motivo prospettato da U. (incorporante della mmmmm perchè effettuata dopo la prima udienza di trattazione in senso cronologico, la Corte ha affermato che il concetto di prima udienza deve essere inteso in senso sostanziale e non cronologico, essendo sufficiente per tale qualificazione che in precedenza non si sia svolta attività istruttoria o alcuna effettiva trattazione della causa.

Sull'illegittimità dell'estensione della domanda alla terza chiamata da parte dell'attrice e dell'altra convenuta viene osservato che le domande sono state le medesime e che nessun nuovo tema d'indagine viene introdotto, con conseguente validità ed efficacia della procura ad litem rilasciata ai procuratori delle due parti che hanno richiesto l'estensione della domanda e della manleva.

Nel merito, la contraffazione dell'assegno è grossolana e non poteva nè doveva sfuggire al controllo degli impiegati e funzionari delle banche interessate in quanto deputati anche a tale specifico controllo, in considerazione sia delle alterazioni sull'indicazione del beneficiario sia dell'illeggibilità delle girate. L'assegno è stato emesso *omissis* ed è stato incassato mmmmm osserva la Corte d'Appello che le giustificazioni fornite in ordine al possesso e all'incasso dell'assegno erano inattendibili dal momento che le condizioni di alterazione del titolo avrebbero dovuto indurre univocamente a non accettarlo.

Pertanto, poichè la medesima ha materialmente incassato l'assegno senza esserne la portatrice legittima è tenuta a restituire la somma incassata oltre accessori e risarcimento del maggior danno ex art. 1224 c.c., nonchè, in virtù della manleva, anche delle spese di lite.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per mmmmmmm

#### Motivi della decisione

Nel primo motivo viene dedotta la violazione del doppio grado di giurisdizione e la conseguente nullità del dispositivo della sentenza di cassazione che indica come giudice del rinvio al Corte d'Appello.

La censura è radicalmente inammissibile dal momento che la sentenza emessa dalla Corte di cassazione non è impugnabile nè modificabile salvo le ipotesi di revocazione contenute nell'art. 391 bis e ter c.p.c.. Ne consegue la piena vincolatività (oltre che pacifica fondatezza cfr. Cass. 1443 del 2008) della designazione effettuata dalla Corte di Cassazione.

Nel secondo motivo viene dedotta la tardività della chiamata in causa della ricorrente, in violazione degli artt. 106 e 269 c.p.c., dal momento che prima di tale adempimento la causa era stata già trattata, tanto che erano stati già articolati i mezzi istruttori dalla S. ed era stato deferito interrogatorio formale alla M. ancor prima che fosse stata chiamata in causa.

La censura è inammissibile sotto il profilo del difetto di specificità non essendo stato offerto alcun riscontro in ordine alla dedotta attività di trattazione, nè indicati i riferimenti per l'esame del fascicolo. Peraltro il deposito di memorie difensive od istruttorie prima della decisione del giudice non può qualificarsi "trattazione" della causa. Il procedimento in oggetto è assoggettato al rito ante L. n. 353 del 1990. Nella vigenza di tale modello processuale non erano previsti termini perentori per la richiesta e per l'esecuzione della chiamata in causa, essendovi soltanto il limite sostanziale della trattazione. La causa versava pertanto, ancora, nella fase preparatoria. Secondo l'orientamento consolidato di questa Corte (ex multis Cass. 3156 del 2002), "trattazione vuole dire esercizio di attività istruttoria o risoluzione di questioni insorte tra le parti". Nella specie non è stato neanche allegato lo svolgimento di tali attività endoprocessuali, nè risulta adombrata la lesione effettiva del diritto di difesa.

Nel terzo motivo viene dedotta la violazione degli artt. 82, 83 e 106 c.p.c., per non avere la Corte d'Appello rilevato l'invalidità e l'incompletezza della procura della s.n.c. mmmmm

Cr. sotto il profilo dell'estensione della domanda di manleva anche alla responsabilità extracontrattuale, ovvero per un titolo nuovo e diverso rispetto alla domanda originaria d'inadempimento contrattuale.

La censura è inammissibile per difetto di specificità dal momento che non vengono riprodotte le conclusioni delle parti verso le quali si è rivolta la dedotta nullità della procura, nè gli atti dai quali potrebbero essere esaminate le predette conclusioni sono stati prodotti ritualmente ex art. 369 c.p.c., o ne sono indicati i riferimenti per mezzo dei quali procedere al loro reperimento.

Peraltro deve sottolinearsi come con indirizzo consolidato questa Corte abbia costantemente ritenuto che la procura validamente conferita consente di proporre tutte le domanda che non eccedano l'ambito della lite originaria. Tale non può qualificarsi, pacificamente, la chiamata in causa di un corresponsabile o del responsabile esclusivo (Cass. 19223 del 2015 e meno recentemente Cass. 12241 del 2007 e 5817 del 2006). Infine deve osservarsi che la dedotta aggiuntiva qualificazione della responsabilità extracontrattuale non determina alcun mutamento del tema d'indagine e dei fatti posti a base della domanda, non producendo di conseguenza alcuna mutatio libelli. Infine, come osservato dal mmmm nella sua requisitoria, la sentenza impugnata aveva espressamente ritenuto immutato l'oggetto delle domande rispetto a quelle originariamente formulate (pag. 15 sentenza impugnata).

Nel quarto motivo viene dedotta la violazione dell'art. 345 c.p.c., per avere la Corte d'Appello esaminato anche la domanda proposta nei suoi confronti da s.p.a. Unicredit ancorchè formulata per la prima volta nel giudizio di rinvio. L'assunto sulla base del quale è costruita la censura non può condividersi. Come può agevolmente riscontrarsi dalla sentenza impugnata (non contestata su tale profilo dell'esposizione dei fatti con allegazioni e produzioni diverse e specifiche dalla parte ricorrente) a pag. 9 fin dall'udienza 12/5/1993 la C. (attualmente s.p.a.

Unicredit) aveva esteso alla M. sia la domanda diretta di condanna che quella subordinata di manleva. La specificazione "anche di matrice equitativa", formulata in sede di giudizio di rinvio non determina alcun mutamento di domanda.

Nel quinto motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 106 c.p.c. e art. 163 c.p.c., n. 4, nonché dell'art. 2043 c.c., per non avere la Corte d'Appello rilevato che la S. aveva illegittimamente esteso la domanda di garanzia impropria formulata inizialmente dalla B. (attualmente s.p.a. Cr.) all'accertamento e condanna per un titolo diverso di natura extracontrattuale verso la ricorrente.

La censura è manifestamente infondata per le medesime ragioni esposte in ordine al terzo motivo.

Come già rilevato il fatto lesivo è unico, l'accertamento da svolgere è unico, la causa petendi (accertamento della responsabilità) ed il petitum sono unici. Causa petendi e petitum, peraltro erano identici a quelli rivolti verso le convenute principali dalla parte attrice S. ed erano stati specificatamente estesi alla M. con la richiesta formulata all'udienza del 12/5/93 (pag. 9 sentenza impugnata). Al riguardo deve osservarsi che l'orientamento richiamato in ricorso (Cass. 13131 del 2006) è del tutto contrastante con l'assunto esposto nella censura come può rilevarsi dalla massima ufficiale: "Il principio dell'estensione automatica della domanda dell'attore al chiamato in causa da parte del convenuto trova applicazione allorché la chiamata del terzo sia effettuata al fine di ottenere la liberazione dello stesso convenuto dalla pretesa dell'attore, in ragione del fatto che il terzo s'individui come unico obbligato nei confronti dell'attore ed in vece dello stesso convenuto, realizzandosi in tal caso un ampliamento della controversia in senso soggettivo (divenendo il chiamato parte del giudizio in posizione alternativa con il convenuto) ed oggettivo (inserendosi l'obbligazione del terzo dedotta dal convenuto verso l'attore in alternativa rispetto a quella individuata dall'attore), ma ferma restando, tuttavia, in ragione di detta duplice alternatività, l'unicità del complessivo rapporto controverso".

Nel sesto motivo viene dedotta la violazione dell'art. 183 c.p.c., commi 3 e 4, per non avere la Corte d'Appello rilevato che la chiamata in causa della ricorrente da parte

della S. doveva essere specificamente autorizzata. La censura riproduce le argomentazioni già erroneamente sostenute nell'esame del terzo e quinto motivo.

L'estensione automatica della domanda dell'attore al terzo chiamata (peraltro, nella specie, espressamente dichiarata in udienza) si fonda sull'accertata unicità del rapporto controverso e del fatto lesivo.

Nel settimo motivo viene dedotta la violazione degli artt. 221 c.p.c. e segg. e artt. 2697 e 2702 c.c., per non avere la Corte d'Appello ritenuta la necessità, al fine di privare di autenticità l'assegno della proposizione della querela di falso.

La censura è inammissibile perchè non colpisce la ratio decidendi relativa alla tardività posta a base della decisione della Corte d'Appello.

Nell'ottavo motivo viene dedotta la violazione dell'art. 360 c.p.c., n. 5, per avere la Corte d'Appello, nel riconoscere la responsabilità extracontrattuale della ricorrente, omesso di verificare la regolarità delle girate, per non aver specificato la condotta colpevole o dolosa della mmmm

La censura è inammissibile richiedendo a questa Corte una non consentita rivalutazione dei fatti esaurientemente indagati dal giudice del merito mediante una selezione di quelli rilevanti fondata su una motivazione ampia ed adeguata, contenente la puntuale indicazione delle alterazioni grossolane dell'assegno, la descrizione e valutazione critica delle firme di girata e della condotta colpevole della mmmmm

L'incidenza causale sulla sfera giuridico patrimoniale della S., coincide, infine, nella specie con il pregiudizio patrimoniale subito da tale parte, derivante dall'incasso dell'assegno, come incontestatamente emerso fin dall'instaurazione dell'originario giudizio.

In conclusione il ricorso deve essere respinto. Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e devono essere liquidate in favore delle parti resistenti.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a pagare rispettivamente in favore delle parti resistenti s.n.mmmm Cr. Euro 4.000,00 per compensi; Euro 200,00 per esborsi oltre ad accessori di legge.